

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNALE E ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che:

- ✓ ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), le Regioni possono derogare al modello degli ATO, dimostrando con il proprio piano regionale la coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti a livello statale;
- ✓ la Regione Lombardia, con Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*" ha stabilito un modello alternativo di governance del servizio di gestione dei rifiuti rispetto a quanto delineato nel D.Lgs. 152/2006;
- ✓ in base alla suindicata legge, è stata attribuita ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, demandando alla programmazione regionale la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali, ma senza istituire Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), come invece prefigurato dall'art. 200 del citato Testo Unico dell'Ambiente;

Preso atto che:

- ✓ con Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. X/1990, la Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), successivamente aggiornato con Delibera n. XI/6408 del 23 maggio 2022, che costituisce lo strumento di pianificazione integrata delle politiche di prevenzione, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le strategie europee di sviluppo sostenibile;
- ✓ l'attuale modello gestionale adottato in Lombardia si basa sulla delega ai Comuni, singolarmente o in forma associata, della funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, purché nel rispetto della programmazione regionale vigente, come previsto dall'art. 19, comma 1, lett. f), del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che attribuisce ai Comuni l'"organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", nonché in conformità con quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/2013;
- ✓ dal contenuto della quinta Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" pubblicata da Arera il 1° luglio 2025, emerge che in numerose Regioni – come la Lombardia – non sono ancora stati istituiti formalmente gli ATO previsti dal D.Lgs. 152/2006, demandando quindi ai Comuni le funzioni organizzative e gestionali in materia di rifiuti. In Regione Lombardia è, dunque, presente un modello atomistico, dove l'esercizio unitario delle funzioni è demandato ad un unico livello governance di dimensione comunale (che opera con riferimento a bacini tariffari di medesima dimensione);

Ritenuto che:

- ✓ l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.);
- ✓ la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che "*Non è precluso alle amministrazioni comunali il potere di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa, cioè, che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica.*" (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/09/2017 n. 4304);

Ancora più recentemente *“Non avendo la Regione Lazio attivato l’ATO rifiuti e le connesse forme di gestione centralizzate, emerge per un verso la specifica competenza dei Comuni, ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 2006, alla gestione dei rifiuti urbani, disciplinata da appositi regolamenti; per l’altro la circostanza – ben evidenziata dal TAR – che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell’art. 112 TUEL n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), ai sensi del quale “gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/06/2020 n. 3895);

Da ultimo *“In attesa dell’entrata in vigore degli ambiti territoriali ottimali di cui agli artt. 200 e ss. D.Lgs. n. 152/06 il Comune, come stabilito dall’art. 198 comma 1 D.Lgs. n. 152/06, è titolare del potere di organizzare e gestire in autonomia il servizio di gestione dei rifiuti.”* (TAR Lazio, sez. II bis, 19/03/2024 n. 5452).

Dato atto che il servizio di igiene urbana è stato gestito negli anni passati con contratto d’appalto sottoscritto il 3 giugno 2015 con G.Eco s.r.l., quale società mista, per il tramite della società holding Unica Servizi S.p.A., avente decorrenza dal 1° giugno 2013 sino al 31 maggio 2025, prorogato sino al 31 dicembre 2025 giusta determinazione dirigenziale n. 18 del 17 gennaio 2025;

Risulta pertanto necessario procedere all’individuazione della modalità di affidamento del servizio in coerenza con le disposizioni normative vigenti tramite deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’Art. 42 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in merito all’*“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”*;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, ed in particolare:

- ✓ l’art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, il quale dispone che *“le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2”*;
- ✓ l’art. 7, commi 1 e 2, il quale prevede che la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto previsto all’art. 5 comma 1;
- ✓ l’art. 5, il quale dispone che:

“1 - A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.

2 - L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;

3 - L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della

partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 - bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287;

4 - Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi;

✓ l'art. 4, il quale dispone che:

1 - Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

2 - Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [...].

Considerato che il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *“Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;

Preso atto, pertanto, che la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- ✓ *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- ✓ *affidamento a società mista;*
- ✓ *affidamento a società in house;*

e che, la scelta della modalità di gestione va individuata sulla base di specifica istruttoria, necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

Preso altresì atto che:

- ✓ il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'in house providing (Lettera b) art. 14 comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ✓ ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ✓ ai sensi del comma 2 del citato articolo *“le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”;*

Precisato che ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio in

house, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022:

“Comma 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

Comma 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Comma 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.”;

Preso, pertanto, atto che l'Ente Locale deve:

- ✓ deliberare l'affidamento in house sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- ✓ stipulare il contratto trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di affidamento sul sito dell'ANAC a cui la deliberazione medesima deve essere trasmessa ai sensi dell'Art. 31 comma 2 del medesimo Decreto;
- ✓ allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Dato atto che, in forza delle disposizioni sopra richiamate, la Giunta Comunale:

- ✓ in data 21 maggio 2025, con nota n.prot. 3799, il Comune di Chignolo d'Isola ha manifestato interesse per l'ingresso nella compagine sociale della Val Cavallina Servizi s.r.l. e successivo affidamento diretto “in house providing” dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana;
- ✓ in risposta alla richiesta pervenuta, la Val Cavallina Servizi s.r.l. confermava con comunicazione del 13 giugno 2025 con nota n.prot. 4328, la propria disponibilità all'assunzione della gestione del servizio in modalità “in house providing” ed inviava la propria proposta tecnico economica;
- ✓ in data 30 luglio 2025, con nota n.prot. 5410, il Comune di Chignolo d'Isola ha richiesto alla società la trasmissione del Piano Economico di Affidamento Asseverato, sviluppato su un orizzonte temporale di 10 anni, quale documento necessario per la valutazione di congruità ex

art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, ad integrazione di quanto già ricevuto con la nota di cui in premessa;

- ✓ in data 10 novembre, con nota ns.n.prot. 7604, la Val Cavallina Servizi s.r.l., ad integrazione dell'offerta inviata, trasmetteva il PEFA e Asseverazione;
- ✓ in data 4 dicembre 2025 con nota n.prot. 8290 (?) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha dato atto della propria istruttoria con le risultanze contenute nella Relazione redatta ai sensi degli artt. 14 (prima parte) e 17 (seconda parte) del D.Lgs. n. 201/2022, rinviando al Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, l'adozione della delibera di affidamento del servizio di igiene urbana alla società in house Servizi Comunali s.p.a. e l'acquisizione della partecipazione societaria nella medesima società;

Esaminate le risultanze dell'istruttoria condotta dal Tecnico Comunale contenute nella Relazione del 4 dicembre 2025 con nota n.prot. 8290 (?) (Allegato 1);

Preso atto che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rappresentato, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato Decreto Legislativo, gli esiti della valutazione e dell'istruttoria condotta nella Prima Parte della Relazione, concludendo per la preferenza del modello gestorio dell'in house providing rispetto alle altre forme di gestioni previste dall'ordinamento;

Osservato che:

- ✓ il servizio di igiene ambientale riveste una particolare importanza per l'impatto sulla qualità della vita delle utenze e, laddove consentito dalla legge, risulta un prezioso strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione per esercitare una influenza determinante su decisioni ed obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza direttiva e revoca degli amministratori;
- ✓ l'affidamento in house permette all'Amministrazione di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, in qualunque momento, il servizio svolto adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili, sempre nell'ottica del perseguimento di obiettivi di qualità e di contenimento della produzione del rifiuto;
- ✓ per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto all'amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati e gli obiettivi, nell'ottica della realizzazione di un progetto comune e condiviso;

Considerato che in ordine ai requisiti richiesti dal suindicato D.Lgs. e alla sussistenza dei presupposti di legge per poter procedere alla sottoscrizione della partecipazione nella Val Cavallina Servizi s.r.l. si rappresenta quanto segue:

A) Sul perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente:

In ordine a tale profilo l'attività della società rientra nell'ambito di pertinenza dell'Amministrazione comunale, producendo la stessa servizi di interesse economico generale a rete (rifiuti) ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 175/2016, sussistendo nella fattispecie in esame, quindi, la stretta inerenza con le finalità istituzionali dell'ente che ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di gestire in modo efficiente ed ecologicamente sostenibile i rifiuti prodotti all'interno del proprio territorio, contribuendo alla tutela dell'ambiente e alla salute pubblica;

B) Sulla convenienza economica:

Nel caso in esame il suddetto parametrato è rispettato innanzitutto rispetto alle previsioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP), con particolare riferimento alle attuali partecipazioni dirette del Comune, nessuna delle quali svolge attività analoghe o simili a quelle che saranno svolte dalla futura società (cf. cfr. Corte dei conti, sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazioni n. 161 e 162/2022; Lombardia/335/2017/PAR del 22/11/2017);

Quanto alla sussistenza della convenienza economica vista sotto il profilo della compatibilità del modello organizzativo prescelto con i parametri delle c.d. tre "E" (ossia, efficienza, efficacia ed economicità) si ritiene che anche tale parametro possa considerarsi oggi attuato in ragione delle

seguenti considerazioni:

Efficienza:

L'efficienza si riferisce all'ottimizzazione delle risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi prefissati, con particolare riferimento al miglior impiego dei fattori produttivi (mezzi, personale, infrastrutture) a parità di risultati o, viceversa, al raggiungimento di migliori performance a parità di risorse. Nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, un modello organizzativo orientato all'efficienza deve puntare alla massimizzazione del rapporto costo/beneficio, riducendo sprechi, costi superflui e tempi di esecuzione operativa

L'affidamento in house del servizio consente all'ente pubblico di progettare e controllare direttamente un sistema gestionale coerente con le specificità del territorio, potendo intervenire in modo più agile sull'organizzazione del servizio e sull'adozione di pratiche innovative. In tal senso, l'efficienza si traduce concretamente in:

- ✓ utilizzo di veicoli ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni;
- ✓ pianificazione di attività di manutenzione preventiva, per minimizzare i fermi macchina e i disservizi, con conseguente miglioramento della continuità operativa;
- ✓ razionalizzazione dei turni di lavoro e del personale, anche mediante strumenti digitali per la gestione delle risorse umane e la rilevazione delle prestazioni;
- ✓ integrazione tra i diversi segmenti del servizio (raccolta, trasporto, spazzamento, comunicazione ambientale), che consente economie di scala e sinergie operative.

Il controllo pubblico garantito dall'in house favorisce inoltre un monitoraggio costante degli indicatori di performance, con la possibilità di adottare tempestivamente misure correttive e orientare il servizio verso obiettivi di miglioramento continuo, come richiesto dalla regolazione di ARERA e dagli standard di qualità tecnica e contrattuale.

In definitiva, l'affidamento in house si presenta come uno strumento idoneo per assicurare un modello gestionale efficiente, flessibile e pienamente rispondente agli obiettivi pubblici, con particolare attenzione all'equilibrio economico, alla qualità del servizio e alla sostenibilità ambientale.

Efficacia:

L'efficacia è legata al raggiungimento degli obiettivi fissati. Nel caso della gestione dei rifiuti, ciò implica la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in modo che soddisfino le normative ambientali e sanitarie. Un modello organizzativo efficace deve garantire che il servizio di gestione dei rifiuti sia completo, coprendo l'intero territorio, e che i rifiuti siano trattati o smaltiti in modo sicuro ed ecologicamente sostenibile.

Nel caso di specie, dall'analisi dei dati della società, emerge quanto segue:

- a) in ordine ai risultati raggiunti sulla raccolta differenziata a fronte di una % oggi comunale pari al 66,54% (dati ISPRA 2023), nei comuni dove attualmente gestisce la percentuale media di rifiuti differenziati portati al recupero è superiore al 83%, con punte che superano l'90% delle quantità totali raccolte.

Pertanto, l'obiettivo di raggiungere il 75% di raccolta differenziata, già a partire già dal primo anno, è quanto mai raggiungibile;

- b) la Società nel corso della gestione ha potenziato e implementato i servizi di igiene urbana nei comuni associati serviti, per ottenere un ambiente di vita sempre più pulito e decoroso, con particolare attenzione:
- ✓ al recupero massimo di tutte le frazioni merceologiche;
 - ✓ alla prevenzione dell'inquinamento;

- ✓ ai processi ed alla valutazione dei rischi;
- ✓ alla tutela del patrimonio ambientale, della salute e della sicurezza;
- c) la società utilizza una pluralità di strumenti di comunicazione al fine di garantire che l'Utente sia costantemente informato sulle modalità dei servizi e le iniziative aziendali di pubblico interesse;
- d) sono previste specifiche forme di tutela per i cittadini che possono segnalare le violazioni e/o disservizi ad un numero verde 800.40.11.06;
- e) la società è dotata di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza, nonché di specifici software di gestione ambientale atti a garantire prontissime risposte sia all'Amministrazione Comunale che agli utenti serviti. In particolare, è alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per i seguenti prodotti – processi – servizi:
 - ✓ gestione igiene ambientale (raccolta, trasporto, conferimento rifiuti urbani e assimilabili, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, raccolta differenziata e spazzamento stradale);
 - ✓ recupero di rifiuti di carta e cartone (EOW)
 - ✓ erogazione del servizio di "Sportello Unico Attività Produttive";

Economicità:

Il requisito dell'economicità, inteso come capacità dell'Ente di impiegare le risorse pubbliche in maniera efficiente e con il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenuti, costituisce uno degli snodi centrali nella valutazione di ammissibilità e legittimità dell'operazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016. Esso richiede una comparazione razionale tra l'attuale assetto gestionale e il nuovo modello organizzativo proposto, anche alla luce degli obblighi di conformità ai contratti collettivi di settore e dell'evoluzione del contesto normativo e operativo.

In particolare:

- ✓ l'attuale servizio è svolto al costo annuo di € 240.491,00 oltre IVA annui, da attuale contratto di appalto in proroga;
- ✓ il nuovo assetto gestionale prevede un corrispettivo inferiore all'attuale spesa sostenuta dall'Ente pari a € 235.000,00 oltre IVA, per un periodo di 10 anni;
- ✓ l'aumento degli obiettivi di raccolta differenziata (dal 66,45% a sopra il 75% a partire dal secondo anno);
- ✓ l'assistenza ARERA e un centralino dedicato, strumenti fondamentali per garantire trasparenza, controllo e qualità del servizio, che nel precedente contratto invece non erano previsti;
- ✓ la fornitura dei sacchi per la frazione secca e per gli imballaggi in plastica, nonché la consegna una tantum, nel primo anno, di circa 150.000 sacchi in mater-bi da 10 litri: materiali che in passato erano acquistati direttamente dal Comune, con costi aggiuntivi, poiché compresi nel canone di gestione del servizio;
- ✓ la gestione del centro di raccolta intercomunale. Gestione che non si limita alla semplice operatività, ma prevede anche una serie di interventi di valorizzazione e miglioramento: sfalcio del verde interno e lungo la via di accesso, schermatura dell'area, nuova segnaletica verticale e orizzontale per la viabilità interna, aggiornamento della cartellonistica, prolungamento della tettoia per i RAEE, oltre alla fornitura di container/presa e manutenzioni varie;
- ✓ la gestione del centro di raccolta viene inoltre potenziata grazie a un presidio più costante ed efficace per il quale sono infatti garantite 24 ore settimanali complessive di presenza di due operatori (21 delle quali dedicate all'apertura al

pubblico), a fronte della precedente presenza limitata solo ad alcuni giorni;

- ✓ l'inclusione, all'interno del canone, dei costi di recupero e smaltimento della frazione secca, che nel vecchio contratto erano invece rendicontati a consuntivo e comportavano frequenti integrazioni di spesa nel corso dell'anno;

Tali servizi integrativi non solo migliorano l'economicità della gestione, la qualità ambientale e il livello di servizio percepito dalla cittadinanza, ma rispondono anche agli standard qualitativi richiesti da ARERA e al principio di adeguatezza tecnica del servizio pubblico locale.

C) Sulla sostenibilità finanziaria:

Avuto riguardo, invece, al profilo della sostenibilità finanziaria, la sussistenza dello stesso è rinvenibile nel Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) 2026–2035 asseverato (come richiesto dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 201/2022) ed allegato alla Relazione ex art 14, cui si rimanda.

Il PEFA redatto da Val Cavallina Servizi S.r.l. ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 201/2022, evidenzia una gestione caratterizzata da equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per l'intera durata dell'affidamento.

Dall'analisi dei dati, infatti, emerge che:

- ✓ il conto economico presenta risultati netti positivi in tutte le annualità, con margine operativo lordo (EBITDA) e reddito operativo (EBIT) in costante crescita;
- ✓ lo stato patrimoniale attesta una situazione di equilibrio, con assenza di indebitamento verso terzi e finanziamento integrale con mezzi propri degli investimenti previsti;
- ✓ il rendiconto finanziario evidenzia flussi di cassa positivi e capacità di autofinanziamento, anche a fronte degli investimenti programmati;
- ✓ gli indicatori economico-finanziari (VAN pari a € 75.749, TIR pari al 31,23%, playback period pari a 4 anni) confermano la redditività e convenienza economica dell'affidamento;
- ✓ la società presenta bilanci solidi e in utile negli esercizi 2021–2024, con patrimonio netto in costante crescita (+43,5%) e miglioramento della posizione finanziaria netta, tali da escludere situazioni di crisi o insolvenza ai sensi del Codice della crisi d'impresa.

In base a tali elementi, il PEFA dimostra che l'affidamento è sostenibile dal punto di vista economico e finanziario, assicurando l'equilibrio gestionale nel medio-lungo periodo. La società Val Cavallina Servizi S.r.l. risulta quindi dotata di adeguata solidità patrimoniale, redditività e capacità di autofinanziamento, in conformità all'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ai principi enunciati dalla Corte dei conti, che impongono la verifica della sostenibilità economico-finanziaria quale condizione per la legittima partecipazione pubblica al capitale sociale.

Non solo, anche nel Business Plan della società 2026-2028, evidenzia una gestione strutturalmente equilibrata, con ricavi annui superiori a 12 milioni di euro, utile netto positivo in ciascun esercizio (€ 570.020 nel 2026, € 459.037 nel 2027, € 428.341 nel 2028) e margini operativi stabili in grado di coprire integralmente costi, ammortamenti e oneri finanziari.

Lo stato patrimoniale previsionale mostra un rafforzamento del patrimonio netto (da € 6,57 mln a € 7,46 mln), liquidità in crescita (da € 2,76 mln a € 4,56 mln) e azzeramento dei debiti finanziari, attestando una posizione solida e autonoma.

Il quadro dei flussi di cassa conferma saldi positivi e capacità di autofinanziamento, senza necessità di nuovo indebitamento né di ricapitalizzazioni pubbliche.

Ritenuto pertanto che la società Val Cavallina Servizi s.r.l. abbia fornito elementi concreti e documentali che attestano la sostenibilità economico-finanziaria della gestione per il medio periodo, tali da superare le perplessità precedentemente espresse;

Valutato che le proiezioni economiche e patrimoniali del Pefa e del business plan triennale sono basate su assunzioni realistiche e coerenti con l'andamento storico della gestione e con gli impegni

contrattuali in essere, ivi compresa l'estensione del servizio su ulteriori territori.

Si dà atto che, alla luce del suddetto Piano, il requisito della sostenibilità finanziaria può ritenersi sussistente, in quanto adeguatamente dimostrato in termini di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario prospettico.

C) Sulla compatibilità dell'intervento con le norme dei trattati europei:

Da ultimo, la partecipazione dell'Ente alla società risulta essere compatibile con la normativa sugli aiuti di stato, atteso che nella fattispecie non sono previsti aiuti né finanziamenti pubblici, né compensazioni economiche.

Nel caso di specie i rapporti tra Ente locale e la società saranno regolati da specifico contratto di servizio che andrà a disciplinare le modalità di esecuzione e gli obblighi in capo all'affidataria nonché le compensazioni economiche contrattualmente pattuite (cfr. corrispettivi al netto delle eventuali tariffe) che dovranno risultare adeguate a remunerare i costi sostenuti dall'azienda per l'esercizio delle attività svolte.

Costi che saranno interamente coperti dalla TARI all'interno del PEF annuale di riferimento, validato da Arera.

Rilevato che, dall'analisi condotta sulla società Val Cavallina Servizi s.r.l., risulta che la stessa è una Società a capitale interamente pubblico, nata nel 1997 dalla volontà dei Comuni soci fondatori di garantire ai propri cittadini servizi pubblici locali efficienti. Fin dalla sua costituzione, la Società si propone come uno strumento operativo degli Enti Locali per la gestione diretta dei servizi, con l'obiettivo di rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle esigenze del territorio;

Precisato che l'obiettivo principale di Val Cavallina Servizi, che attualmente opera per 34 comuni soci, è la fornitura e la gestione di servizi pubblici locali, con particolare attenzione alle esigenze di un territorio molto complesso. La sua strategia imprenditoriale, coerente con la natura pubblica della società, integra obiettivi aziendali e industriali con quelli legati alla protezione dell'ambiente e all'impiego consapevole delle risorse pubbliche;

Considerato che la società ha come oggetto quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;

Preso atto, come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla Relazione di cui sopra, che la struttura societaria e l'organizzazione della Val Cavallina Servizi s.r.l. soddisfa tutte le condizioni poste dalla vigente normativa europea in quanto lo statuto della già menzionata società prevede:

- ✓ l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato;
- ✓ il rispetto del requisito del Controllo Analogico in forma per effetto delle norme statutarie e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del "Comitato di Indirizzo e Controllo";
- ✓ il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato che, giusto verbale di adunanza del Comitato di indirizzo e controllo del giorno 4 novembre 2025, è stato approvato l'ingresso nella compagine sociale della Val Cavallina Servizi s.r.l. da parte del Comune di Chignolo D'Isola, subordinatamente all'esito delle procedure di legge, mediante acquisto di quote per un importo di € 520,00 pari allo 0,43% del capitale sociale;

Rilevato che, per quanto riguarda la compatibilità del bilancio dell'Ente con gli oneri connessi all'acquisizione e gestione della partecipazione societaria si rappresenta che il costo relativo all'acquisto

delle quote capitali (0,43 %) di Val Cavallina Servizi s.r.l. è stato previsto per € 520,00;

Preso atto dei precedenti bilanci della Società partecipata, chiusi con utile d'esercizio per 1.000.739,00 di euro nel Bilancio 2024, pertanto è possibile ritenere che la Val Cavallina Servizi s.r.l.:

- ✓ evidenza profili di solidità economica e patrimoniale tali da far ritenere che possa correttamente adempiere alle obbligazioni previste nel servizio proposto;
- ✓ evidenza profili di efficienza operativa in linea con il mercato di riferimento;

Considerato che l'art. 20 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, impone che, nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto, sia garantita – nel rispetto del principio di proporzionalità – la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche attraverso l'impiego di apposite clausole sociali, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

Rilevato che il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore dei servizi ambientali – CCNL Utilitalia/FISE Assoambiente – all'art. 6 prevede espressamente, in coerenza con le disposizioni normative, l'obbligo di salvaguardia occupazionale mediante il passaggio del personale in caso di cambio di gestore del servizio;

Dato atto che tale clausola sociale, avente valenza *erga omnes* nel settore ambientale, comporta l'impegno del nuovo gestore ad assumere il personale già impiegato nell'espletamento del servizio, alle medesime condizioni economico-normative e contrattuali, garantendo così continuità occupazionale, tutela della professionalità acquisita e stabilità dei rapporti di lavoro;

Ritenuto pertanto che la presente deliberazione assicura, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 201/2022 e dal CCNL di riferimento, la piena tutela occupazionale dei lavoratori coinvolti, attraverso il recepimento di apposite clausole sociali, anche nell'ambito delle determinazioni contrattuali che disciplinano il subentro nella gestione del servizio;

Accertata, la disponibilità del gestore subentrante a valutare l'assunzione del personale addetto, in via ordinaria, all'appalto di igiene urbana dal precedente gestore, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei Servizi Ambientali;

Ritenuto pertanto essere sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, che pone a carico della Pubblica Amministrazione un onere motivazionale analitico in caso di acquisto di partecipazione societaria, affinché la scelta sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività di riferimento;

Visti in particolare:

- ✓ l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale:

“2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la

relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39";

✓ l'art. 17 il quale recita che:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché' agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

[...]

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché' la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[...]";

Considerato che:

- ✓ dall'esame della suindicata documentazione l'Amministrazione esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al futuro affidamento in house providing mediante nella forma dell'appalto di servizi;
- ✓ quanto sopra, trova ragione nel fatto che nella fattispecie in esame l'Amministrazione incassa il tributo (TARI) da parte dell'utenza e, a sua volta, remunera il gestore del servizio rifiuti per il tramite di un corrispettivo annuo. Circostanza questa che rende l'affidamento in questione riconducibile all'alveo dell'appalto, anziché della concessione dove (nell'ambito del servizio rifiuti) sarebbe il concessionario (e non l'ente) ad incassare direttamente dall'utenza (rectius riscuotere) la tariffa a titolo di corrispettivo, in tal guisa esponendosi al correlativo rischio operativo;
- ✓ al riguardo, preme rilevare come la stessa giurisprudenza (sia civile che amministrativa), proprio in tema di gestione di rifiuti, ha avuto modo di precisare che *"a) che, per comune intendimento, va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come nella specie) che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa (Cass., SS.UU., 20 aprile 2017, n. 9965): cfr., infatti, in conformità alla vincolante indicazione di diritto eurocomune, artt. 3, comma 1 lettere vv) e zz) e 165 D.Lgs. n. 50/2016:"* (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14/01/2020 n. 608);
- ✓ Ed ancora *"In tema di appalto di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di rifiuti, ravvisabile,*

in base al diritto dell'Unione europea, laddove il corrispettivo sia pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, a differenza del concessionario di servizi, che trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della L. 724 del 1994, applicabile "ratione temporis", la controversia relativa alla revisione del corrispettivo contrattuale fondata non su di una specifica clausola contrattuale, di cui, al contrario, è chiesta accertarsi la nullità, ma sull'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico" (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20/04/2017, n. 9965);

Visto l'art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale recita che "1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore";

Dato atto che la suindicata norma, nell'ambito dell'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, accorda il proprio favor alle concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, ma solo nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da erogare nel Comune di riferimento;

Considerato che:

- ✓ il vigente Regolamento TARI del Comune di Chignolo D'Isola approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23-09-2020 e successivamente modificato negli anni, da ultimo con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 26-10-2023, individua espressamente la tariffa come tributo da incassare da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della Legge n. 147/2013, e non come corrispettivo (applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione) ai sensi del successivo comma 668 della medesima legge;
- ✓ è evidente, quindi, che nel caso di specie l'unica forma di gestione possibile ad oggi da parte del futuro affidatario del servizio, è quello dell'appalto, anziché della concessione di servizi;

Preso atto che:

- ✓ dall'analisi S.W.O.T. effettuata all'interno della Relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo anche sotto il profilo motivazionale e istruttorio, emerge che la modalità di gestione tramite affidamento in house providing (in appalto, in ragione della prevalenza sulla concessione) rappresenta la soluzione complessivamente più vantaggiosa, caratterizzata da maggiori punti di forza e opportunità e da minori elementi di debolezza;
- ✓ atteso che le modalità alternative prese in esame – la società mista e l'affidamento a terzi tramite gara – presentano valutazioni inferiori, e in particolare la forma della società mista risulta la meno efficiente e coerente con le esigenze dell'Ente;
- ✓ sulla base dell'istruttoria condotta dagli uffici comunali, la scelta della gestione diretta in house mediante Val Cavallina Servizi S.r.l. risulta la più rispettosa dei principi che regolano l'esercizio della funzione amministrativa e del perseguimento dell'interesse pubblico, garantendo una gestione corretta, efficace ed economicamente sostenibile del servizio di igiene ambientale, in coerenza con le caratteristiche territoriali e con le esigenze specifiche della collettività servita;
- ✓ la scelta dell'in house può pertanto considerarsi, nel caso di specie e sotto il profilo dell'opportunità, la soluzione migliore e attualmente più perseguibile;

Atteso che la preferenza per l'affidamento in house trova ulteriore conferma anche nell'analisi economico-finanziaria dei costi attuali e prospettici del servizio, i quali risultano competitivi rispetto a realtà analoghe e inferiori alla media regionale;

Considerato che la gestione in house consente all'Amministrazione un controllo più diretto, efficace e continuativo sull'attività del gestore, attraverso l'esercizio del controllo analogo, che garantisce la possibilità di indirizzare tempestivamente le scelte operative e strategiche della società affidataria;

Rilevato che rispetto alla gestione mista attualmente in essere, la modalità in house elimina la

mediazione del socio privato e della struttura di holding, assicurando una maggiore rapidità decisionale, una più stretta coerenza con gli obiettivi pubblici e una piena trasparenza gestionale;

Evidenziato che la gestione pubblica diretta, pur operando con criteri imprenditoriali, garantisce condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, consentendo che tutte le decisioni strategiche e operative restino nella sfera pubblica e che gli eventuali utili vengano reinvestiti nel miglioramento del servizio;

Preso atto, inoltre, della comprovata esperienza tecnico-organizzativa della società Val Cavallina Servizi S.r.l., già affidataria del servizio di igiene urbana per numerosi Comuni del territorio, che ha dimostrato capacità operative consolidate e conoscenza diretta delle caratteristiche orografiche e logistiche locali;

Ritenuto che la gestione in house, nell'attuale quadro normativo (D.Lgs. n. 175/2016, D.Lgs. n. 201/2022 e D.Lgs. n. 36/2023), consenta di rafforzare il patrimonio pubblico e di valorizzare il know-how interno, accrescendo al contempo le sinergie operative tra i Comuni soci, con conseguenti benefici in termini di economie di scala, qualità del servizio e sostenibilità ambientale;

Ritenuto, altresì, che tale modello gestionale risulti coerente con i principi di buon andamento, economicità, efficacia e tutela dell'interesse pubblico, assicurando un miglior presidio della qualità e una maggiore capacità di risposta alle esigenze del territorio;

Ritenuto pertanto che, alla luce delle risultanze dell'analisi SWOT e delle valutazioni economiche e gestionali svolte, la soluzione più idonea e sostenibile sia l'affidamento diretto del servizio di igiene urbana alla società Val Cavallina Servizi S.r.l. in modalità in house providing, quale forma di gestione più efficiente, efficace e rispondente all'interesse pubblico;

Precisato che la valutazione S.W.O.T. ha valore indicativo e supporta le scelte istruttorie dell'Ente, rappresentando un giudizio tecnico-comparativo non meramente numerico, ma fondato su criteri di efficienza, efficacia e coerenza con l'interesse pubblico;

Considerato che, per quanto riguarda il Centro di Raccolta, attualmente situato in Via Castegnate Snc sul territorio del Comune di Terno d'Isola:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale di Chignolo d'Isola n. 08 del 23 marzo 2009 e n. 3 del 19 febbraio 2015, è stata approvata, e poi modificata, la convenzione tra i Comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola per la sua gestione in forma associata; in particolare, l'art. 6 della suddetta convenzione, attribuisce al Comune di Chignolo d'Isola le competenze in materia di affidamento della gestione del Centro di Raccolta Rifiuti Intercomunale, previa consultazione del Comune di Terno d'Isola;
- ✓ con nota n.prot. 7889 del 19 novembre 2025 questo Comune ha informato il Comune di Terno d'Isola, in considerazione della scadenza del contratto con la G.Eco., della sua volontà di affidare i suddetti servizi, alla società in house VCS s.r.l., anche al fine di uniformare l'operatore incaricato del servizio di igiene urbana con quello attualmente utilizzato dal Comune di Terno d'Isola;
- ✓ con nota n.prot. 8201 del 1° dicembre 2025 il Comune di Terno d'Isola ha espresso parere favorevole in merito alla soluzione proposta;

Dato atto che, lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Chignolo d'Isola dal ? al ? e che non sono pervenute osservazioni in merito ?;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "*conflitto di interessi*", neppure potenziale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. E, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000

(TUEL);

Visti:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ la Legge. n. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ la Legge n. 221/2012 e s.m.i.;
- ✓ la Legge n. 190/2014 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. n. 201/2022;
- ✓ il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Visto l'esito della votazione del presente punto all'O.D.G. espressa in forma palese che dà il seguente risultato:

- ✓ Consiglieri presenti e votanti n. ?;
- ✓ Voti favorevoli n. ?,
- ✓ Voti contrari n. ?
- ✓ Astenuti n. ?

DELIBERA

1. **Di approvare** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** la relazione tecnica e relativi allegati, unitamente al PEFA 2026-2035, redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico riguardante gli esiti della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
3. **Di dare atto** che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Chignolo d'Isola dal ? al ? e che non sono pervenute osservazioni in merito (?);
4. **Di dare atto** che risultano sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, così come ampiamente giustificato nelle premesse del presente atto;
5. **Di aderire**, per l'effetto, alla Val Cavallina Servizi s.r.l. con sede in Trescore Balneario (BG), Piazza Salvo D'Acquisto, n. 80, Cap. 24069, C.F. P.IVA: 02544690163 in quanto svolge attività di interesse economico generale per la collettività, necessaria per il perseguimento di finalità pubbliche proprie dell'Amministrazione comunale;
6. **Di demandare** ai Responsabili di Settore secondo le rispettive competenze:
 - 6.1. l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci di previsione finanziari Anno 2026 e seguenti, da formalizzare con successivi atti gestionali per l'affidamento del servizio e per l'acquisto della partecipazione di cui ai punti precedenti;
 - 6.2. la trasmissione della presente deliberazione:
 - ✓ alla Corte dei Conti sezione di Controllo della Lombardia per l'espressione del parere di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
 - ✓ all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per quanto di competenza ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
 - ✓ all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la pubblicazione della medesima ai sensi dell'art. 17 e dell'Art. 31 del D.Lgs. 201/2022;

7. **Di fornire** specifico indirizzo al Sindaco affinché, una volta conclusa l'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AGCM e decorsi 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, della deliberazione di affidamento sul sito di ANAC, proceda alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione dell'Ente alla società Val Cavallina Servizi s.r.l. con facoltà di apportare le integrazioni o modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione da parte del Notaio rogante;
8. **Di approvare**, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AGCM, la partecipazione dell'Amministrazione alla Val Cavallina Servizi s.r.l. mediante la sottoscrizione di una quota di partecipazione di € 520,00 (pari al 0,43% del capitale sociale);
9. **Di approvare** l'allegato Statuto della società Val Cavallina Servizi s.r.l., che ne disciplina l'assetto organizzativo (**Allegato 2**);
10. **Di approvare** lo schema di "Contratto di servizio" indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale redatto secondo lo schema tipo Arera di cui alla delibera n. 385/2023 (**Allegato 3**);
11. **Di prendere atto** che la scelta dell'affidamento in house alla Val Cavallina Servizi s.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze;
12. **Di affidare** la gestione servizio di igiene urbana alla suddetta società, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016, dariceversi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento;
13. **Di dare atto** che l'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche dell'attuale proroga e per garantire la continuità dei servizi attuali;
14. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito della Regione (art. 201 del D.Lgs. 152/2006) con l'individuazione del soggetto gestore d'ambito, il contratto con il futuro aggiudicatario potrà essere risolto anticipatamente, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore della società, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente;
15. **Di demandare** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato;
16. **Di dichiarare**, con votazione separata e parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio nei termini di scadenza della proroga in essere, a seguito della seguente votazione:
 - ✓ Consiglieri presenti e votanti n. ?;
 - ✓ Voti favorevoli n. ?;
 - ✓ Voti contrari n. ?;
 - ✓ Astenuti n. ?;

Allegati:

1. Relazione ex art 14 del D.Lgs. n. 201/2022 unitamente al PEFA 2026-2035;
2. Statuto Val Cavallina Servizi s.r.l.

3. Schema contratto di servizio;
4. Parere organo revisione;?